

**SCHEMA ATTO DI TRANSAZIONE**

**TRA**

La REGIONE ABRUZZO, (di seguito, per brevità, la "Regione"), (C.F. e P.IVA 80003170661), rappresentata dalla Dott.ssa Elena Sico, domiciliata per la carica ove appresso, Direttore pro tempore del Dipartimento Agricoltura della "Regione Abruzzo", con sede in Pescara, Via Catullo 17, la quale, ai sensi degli artt. 23 e 24 della Legge Regionale 14 settembre 1999, n. 77 e s.m.i., è autorizzata alla sottoscrizione del presente atto,

**E**

il Sig. [REDACTED], nato a [REDACTED],  
coniugato in regime di comunione legale dei beni con la Sig.ra [REDACTED]  
[REDACTED] nata ad [REDACTED], residenti a [REDACTED]

**PREMESSO** che:

- con contratto di compravendita con patto di riservato dominio, redatto dal notaio Rauccio in data [REDACTED] – rep. [REDACTED], la soppressa ARSSA (Agenzia regionale per i servizi di sviluppo agricolo) ha venduto al sig. [REDACTED] per il prezzo di vendita pari a £ 240.067.193 (€ 123.984,36), comprensivo di interessi, con restituzione dell'intero importo mediante la corresponsione di n. 30 rate annuali, con scadenza della 1° rata di € 4.132,81 entro il 31 ottobre 2002 e ultima rata entro il 31.10.2031, i seguenti terreni,

*"terreni tutti di natura agricola ed alla località "Fucino": ---*

- terreno in Celano di ettari uno e centiare trenta distinto come appezzamento 10/bac di strada 22, confinante con strada Campereccia, con strada provinciale e con [REDACTED], riportato in N.C.T. del Comune di Celano al foglio 40 (quaranta), particella 431 (quattrocentotrentuno), seminativo di classe 1, ha 1,00,30, r.d. £. 182.546, r.a. £. 155.465;

- terreno in Celano di are novantanove e centiare dieci distinto come appezzamento 9 bacinetto di strada 21, confinante con strade su due lati e con beni [REDACTED] o aventi causa, riportato in N.C.T. del Comune di Celano al foglio 40 (quaranta), particella 383 (trecentottantatre), seminativo di classe 1, are 99,10 r.d. £. 180.362, r.a.. 153.605; terreno in Trasacco di ettari uno ed are due, distinto come appezzamento C di strada 37, confinante con [REDACTED], con strada provinciale e con canale collettore, riportato in N.C.T. del Comune di Trasacco alla partita 38770,

*foglio 2 (due), particella 37 (trentasette), seminativo di classe 1, ha 1,02,00, r.d. £. 183.600, r.a. £. 153.000”*

- è pendente presso il Tribunale di L’Aquila il giudizio iscritto al n. [REDACTED]. intrapreso dalla Regione Abruzzo a causa della perdurante morosità del sig. [REDACTED] il quale ha provveduto al pagamento delle sole prime 7 rate (dal 2002 al 2008), per un importo complessivo pari ad € 28.929,67, rimanendo pertanto in capo allo stesso l’obbligo del pagamento delle ulteriori n. 12 rate (dal 2009 al 2020), pari ad € 49.593,72, nonché il pagamento delle ulteriori rate fino alla completa definizione della posizione debitoria, pari a complessivi € 123.984,36;

- si sono costituiti nel suddetto giudizio i sig.ri [REDACTED] e [REDACTED] i quali hanno presentato domanda riconvenzionale per la condanna della Regione Abruzzo al risarcimento dei danni patiti e quantificabili in € 223.078,38;

- nelle more del giudizio le parti hanno manifestato la volontà di definire in via bonaria il suddetto giudizio R.G. n. [REDACTED];

- l’Avv. Roberto Fasciani con PEC del 26.11.2021, per conto del sig. [REDACTED], ha rimesso una definitiva proposta per la bonaria definizione del giudizio R.G. n. [REDACTED], così formulata: “(...) *il sig. [REDACTED] si rederebbe disponibile a pagare IN UNICA SOLUZIONE ED IMMEDIATAMENTE, all’atto della formalizzazione presso il Notaio degli atti necessari alla cancellazione del “riservato dominio” (salvo diverse modalità e termini che la medesima Regione Abruzzo riterrà di indicare, a cui presta sin d’ora consenso) la somma complessiva e onnicomprensiva di € 83.000,00. (...) con il pagamento della suddetta somma la Regione Abruzzo sarà integralmente soddisfatta adoperandosi per quanto di competenza ai fini del definitivo trasferimento del bene in favore del mio assistito il quale, del pari, rinuncerà all’azione risarcitoria per oltre € 200.000,00 intrapresa contro la Regione nell’ambito del noto contenzioso esistente, che per l’effetto verrà abbandonato dalle parti, essendo ogni questione definitivamente risolta.”*

- il Giudice assegnatario della pratica ha accordato alle parti in causa un rinvio al fine di valutare la possibilità di una definizione della vertenza in atto;

- è interesse delle parti, attraverso reciproche concessioni ai sensi dell’articolo 1965 del codice civile, transigere definitivamente ogni controversia fra loro insorta;

- Con deliberazione n. .... del ..... la Giunta regionale ha approvato, per le motivazioni ivi indicate, la presente ipotesi di bonario componimento stante la volontà dichiarata dalle Parti di definire in via transattiva la controversia di cui sopra.

Tutto ciò premesso, le Parti stipulano e convengono quanto segue.

#### Art. 1 Premesse

Le suesposte premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente transazione.

#### Art. 2

1. Il Sig. [REDACTED] si impegna a versare alla Regione Abruzzo, che accetta a tacitazione di ogni pretesa dell'Ente in riferimento all'indennizzo per l'occupazione dei terreni e di ogni altra domanda spiegata nell'anzidetto giudizio, **la somma complessiva e onnicomprensiva di € 83.000,00 in unica soluzione** a saldo e stralcio della posizione debitoria nei confronti della Regione Abruzzo, rinunciando nel contempo all'azione risarcitoria per oltre € 200.000,00, intrapresa contro la Regione nell'ambito del contenzioso esistente ed iscritto innanzi al Tribunale di L'Aquila al n. [REDACTED], che per l'effetto verrà abbandonato dalle parti, essendo ogni questione definitivamente risolta.

#### Art. 3

1. Il pagamento di cui all'art. 2 del presente Atto di Transazione avverrà entro e non oltre 5 giorni lavorativi decorrenti dalla sottoscrizione del presente accordo mediante bonifico sul C/C corrente bancario intestato alla Regione Abruzzo ed avente il seguente Codice IBAN: IT85O0538703601000000040300, tenendo cura di specificare la seguente causale: "*Rate ammortamento terreni Legge 590/1965 - saldo e stralcio posizione debitoria [REDACTED]*".
2. La Regione Abruzzo introita l'importo di **€ 83.000,00** al capitolo n. 41001.1 "*Alienazione di beni immobili*" del bilancio pluriennale 2022/2024, a valere sul bilancio di previsione 2022.

#### Art. 4

1. Le Parti dichiarano che, con l'esecuzione di quanto previsto nelle clausole che precedono, sono risolte le divergenze e sono soddisfatti per ogni altro loro diritto, pretesa o pendenza e, pertanto, si danno reciprocamente atto di non avere altro a pretendere l'una dall'altra per qualsiasi titolo, ragione o causa

#### Art. 5

1. Le Parti, in via transattiva, e quindi senza che ciò possa essere inteso acquiescenza o riconoscimento dell'una per le pretese dell'altra, rinunciano l'una nei confronti dell'altra alle contestazioni e pretese da ciascuna formulate, come indicato in Premessa, ed alle correlative

domande proposte nel Giudizio Civile [REDACTED], nonché a qualsiasi altra pretesa, anche se a oggi non espressa, per qualsivoglia titolo, causa o ragione, comunque relativa ai rapporti tra loro intercorsi”.

#### Art. 6

1. Il Giudizio pendente presso il Tribunale Civile di L’Aquila RG [REDACTED] sarà interrotto facendo ricorso alla procedura prevista dal combinato disposto di cui agli artt. 309 e 181 c.p.c e definitivamente abbandonato con rinuncia agli atti e alle domande da entrambe le Parti con la completa ed avvenuta ricezione da parte della Regione dell’importo di cui all’art. 2, del presente accordo.

2. Nella eventualità di mancato pagamento dell’importo di € 83.000,00 nell’indicato termine di pagamento, il presente accordo dovrà intendersi decaduto e la Regione Abruzzo potrà coltivare la pretesa creditoria promossa innanzi al Tribunale di L’Aquila con l’atto introduttivo del giudizio R.G. n. [REDACTED].

#### Art. 7

1. Sottoscrivono il presente atto tutti i Procuratori delle parti, per espressa rinuncia al vincolo di solidarietà, ex art. 68 della L.P. (art. 13 c. 8 legge 247/2012). Le spese del giudizio pendente presso il Tribunale di L’Aquila RG [REDACTED], come anche quelle relative al presente atto, si intendono integralmente compensate tra le Parti.

#### Art. 8

1. Il presente accordo transattivo, redatto per la bonaria definizione del giudizio R.G. n. [REDACTED] instaurato innanzi al Tribunale di L’Aquila, è vincolante per ciascuna delle parti, per i loro successori ed aventi causa.

2. Il presente accordo viene quindi letto, confermato e sottoscritto.

Avezzano, lì .....